



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 38 – 06 FEBBRAIO 2024

Riunione del 29 Gennaio 2024

41.23.24 RICORSO

avverso il Comunicato Ufficiale della CTA del 14 Dicembre 2023 proposto dall'atleta F. F. M., rappresentata e difesa dall'Avv. Pio A. Viola per scioglimento del vincolo sportivo

contro

ASD Lagaris Volley in persona del Presidente pro-tempore

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine Componente

si è riunito all'udienza del 29 Gennaio 2024 per la discussione del ricorso proposto dall'atleta F. F. M., avverso la decisione adottata con comunicato ufficiale n. 5 del 14/12/2023 dalla CTA, sezione distaccata Triveneto, con il quale è stato respinto il ricorso per lo scioglimento del vincolo dell'atleta F. F. M., con la società ASD Lagaris Volley.

All'udienza risultavano collegati in modalità videoconferenza l'Avv. Pio Albino Viola nonché il Presidente della società Lagaris sig. Roberto della Valentina.

L'Avvocato della parte ricorrente chiedeva l'estromissione dalla discussione del Presidente della società poiché privo di difesa tecnica e nel contestare quanto contenuto nella memoria depositata dal sodalizio per l'udienza, si riportava ai propri scritti difensivi insistendo per l'ammissione delle prove articolate.

Il Presidente della società si riportava alla memoria depositata.

Al termine della discussione il Tribunale si riuniva in camera di consiglio per poi, al termine, leggere il dispositivo.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

L'atleta depositava nei termini dinanzi a questo Tribunale il ricorso con richiamo agli artt. 63 e 72 Regolamento giurisdizionale, avverso la decisione in epigrafe indicata.





Nell'atto la ricorrente, nel richiamare il ricorso proposto dinanzi alla Commissione territoriale, impugnava la delibera n. 5 del 14/12/2023 da quest'ultima emessa, ritenendola errata perché in contrasto con le disposizioni regolamentari e chiedendo pertanto una dichiarazione di nullità, di annullabilità o la riforma.

Formulava parte ricorrente una eccezione preliminare del procedimento dinanzi alla CTA territoriale, relativa:” all’inammissibilità *alla discussione del sodalizio convenuto - illegittima ed erronea interpretazione della disposizione regolamentare desunta dalla Guida Pratica - errata valutazione in rapporto a tutte le disposizioni regolamentari di riferimento ed assunta ingiustamente dalla CTA nelle premesse della delibera*”.

Eccepiva infatti la difesa di non aver ricevuto alcuna comunicazione dell'avvenuto deposito di memorie da parte del sodalizio e ciò avrebbe precluso la possibilità di conoscere gli argomenti che il sodalizio aveva trattato.

Oltre a ciò la difesa si lamentava del fatto che il sodalizio fosse stato ammesso alla discussione nonostante lo stesso, contrariamente a quanto stabilito all'art. 70 c. 3 del Regolamento di Giurisdizione, non avesse pagato la tassa o la avesse pagata in ritardo rispetto al termine indicato per la costituzione della parte ricorrente.

L'inammissibile partecipazione del sodalizio all'udienza, avrebbe indotto la commissione a svolgere delle domande senza approfondire e comprendere compiutamente la posizione della ricorrente.

Altro punto di doglianza è quello che risiede nella errata e generica valutazione della CTA. Afferma infatti la parte istante di aver richiesto lo svincolo per giusta causa per più ragioni ed in particolare quella personale legata sia a ragioni strettamente familiari che all'ambiente in cui esercitava l'attività di pallavolista presso il sodalizio Lagaris.

Per il primo punto poneva a motivazione i cambiamenti all'interno del proprio nucleo familiare che avevano creato problematiche per conciliare le attività di studio con quelle per gli spostamenti per raggiungere la palestra della società resistente. Le diverse dinamiche familiari andavano pertanto ad incidere sulla possibilità di frequentare la palestra della parte resistente.

Sul punto la ricorrente lamentava il fatto che nel procedimento appellato la difesa della società si fosse limitata a sostenere che la distanza dalle strutture di Lagaris, seppur riconosciuta, era comunque sostenibile e tale affermazione era stata sufficiente per la CTA a motivare il rigetto.





Veniva poi articolato dalla difesa un richiamo alla richiesta, disattesa dalla società resistente, per un prestito o un trasferimento nell'associazione Lizzana Pallavolo, Borgo ove è situata l'abitazione del padre. Richiesta negata, a dire della difesa, per non buoni rapporti fra società. Lamentava quindi la ricorrente che la CTA non si era opposta ad ogni discussione sulle circostanze riferite dalla società. La CTA si sarebbe poi dichiarata erroneamente incompetente per le altre circostanze addotte nel primo ricorso senza affrontare gli argomenti, o trattandoli in modo generico nonostante la riferita incompetenza, argomenti poi addirittura adottati a giustificazione della delibera assunta.

Veniva poi dalla difesa eccepito come la CTA avesse omissso ogni valutazione sulle gravi problematiche che avevano riguardato un allenatore incaricato da Lagaris e che aveva allenato la ricorrente.

Con il ricorso la difesa chiedeva poi che il Tribunale esaminasse la situazione della società che nel corso degli anni aveva cambiato ragione sociale e codice di affiliazione, senza di questo aver avvertito le atlete che avrebbero continuato a giocare nulla sapendo delle modifiche dell'associazione.

Per tale aspetto la CTA si sarebbe erroneamente dichiarata incompetente.

Infine, con una lunga esposizione, la difesa rappresentava altri motivi sostanzialmente legati all'avvenuta cessazione del vincolo sportivo essendo lo stesso, a dire della ricorrente, annuale anche in relazione alla normativa adottata dalla federazione a seguito delle modifiche dello Statuto, e per quanto stabilito nel D.Lgs 36/2021.

Concludeva quindi con le seguenti richieste:

In via principale

- dichiarare nulla e/o annullare e/o inefficace e/o revocare la delibera di data 14.12.2023, pubblicata in data 14.12.2023, assunta all'esito dell'udienza del 5.12.2023 dalla CTA del Triveneto - FIPAV per le ragioni dedotte in narrativa e, previa i conseguenti adempimenti preliminari e all'occorrenza dichiarata l'immediata sospensione dell'esecutività della delibera, voglia assumere direttamente la decisione di svincolo della minore tesserata con accoglimento delle istanze svolte nel predetto Ricorso per scioglimento del vincolo sportivo di data 20.10.2023 in seguito specificatamente formulate, o in alternativa, individuata preliminarmente la Commissione del Tesseramento preposta a trattare e decidere sulle argomentazioni dedotte nel ricorso proposto dall'atleta minore di data 20.10.2023, si chiede il rinvio all'organo ritenuto competente, previa all'occorrenza la



disposizione della rimessione in termini, con invito ad accogliere in entrambi i casi le seguenti conclusioni:

- accertata la fondatezza delle motivazioni addotte dalla ricorrente, dichiarare l'intervenuto scioglimento del vincolo sportivo di diritto e/o per giusta causa o in alternativa disporre lo scioglimento del vincolo sportivo di diritto e/o per giusta causa, tra Lagaris ASD e l'atleta, senza disporre alcun indennizzo a carico dell'istante, per le disposizioni e ragioni esposte in narrativa.

In via subordinata

Nella denegata ipotesi non venga riconosciuto l'intervenuto svincolo per le ragioni richieste in via principale, in ogni caso dichiarare che l'atleta minore deve ritenersi svincolata a far data dal giorno 31.12.2023 disponendo che la stessa sia immediatamente libera di tesserarsi con altro sodalizio già dal giorno 1.1.2024 senza attendere la fine dell'anno sportivo in corso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va innanzitutto esaminata l'eccezione riguardante l'inammissibilità del provvedimento impugnato, per aver la CTA territoriale permesso alla società di partecipare alla discussione, nonostante la tassa prevista nel regolamento fosse stata versata oltre i termini previsti dalla guida pratica nonché per essere la stessa stata condizionata dalla memoria che tardivamente era stata presentata dalla resistente.

L'eccezione è priva di fondamento. È di tutta evidenza e provato dalla semplice lettura del provvedimento impugnato, che la CTA, ha stralciato la memoria presentata tardivamente dal sodalizio ed in nessuna parte della sentenza vi è fatto richiamo alla stessa. Di nessun pregio è poi l'eccezione relativa al condizionamento che la commissione avrebbe ricevuto dalla memoria, che non fa parte del procedimento.

Un semplice approfondimento nella lettura della normativa contenuta nell'art. Art. 70 avrebbe poi fatto comprendere come legittimamente l'associato è stato ammesso alla discussione. Il Regolamento giurisdizionale al punto 3art. 70, fra l'altro, dispone: "L'associato non può fruire di questa facoltà se non ha provveduto al versamento della tassa di cui al precedente art.62, comma 5". Nel fascicolo della CTA, che anche la difesa ha potuto visionare, risulta la prova dell'avvenuto versamento della tassa in data 17 Novembre 2023 e ciò costituiva il diritto dell'associato a partecipare e discutere oralmente all'udienza.





Nessuna norma prevede un termine, a differenza di quello perentorio previsto per la parte ricorrente, per il pagamento della tassa o una decadenza per un ritardo. Neanche coglie nel segno il tentativo di parte ricorrente, con un ragionamento tutto suo e non condivisibile, di voler far coincidere, per la parte resistente, il termine imposto per il ricorrente.

Anche l'eccezione preliminare svolta dalla parte ricorrente all'udienza dinanzi al Tribunale relativa alla mancanza di difesa tecnica della società che avrebbe comportato l'esclusione dalla discussione, è smentita dalla semplice lettura dell'art. 32 del Regolamento giurisdizionale che al punto 2 dispone: "Le parti non possono stare in giudizio se non col ministero di un difensore. È fatta salva la facoltà dell'incolpato di rinunciare a valersi di un difensore". Sul punto, a domanda del Presidente, il rappresentante della società rinunciava alla difesa tecnica.

Venendo ora ai punti di merito del ricorso va osservato come la decisione della CTA del Triveneto sia esente da ogni vizio logico/giuridico. Corretta appare la dichiarazione di incompetenza relativamente alle vicende societarie ed al tesseramento dell'atleta. Come riportato nei regolamenti federali, la competenza è sicuramente quella dell'Ufficio tesseramento, al quale parte ricorrente avrebbe dovuto rivolgersi.

Nessuna eccezione è stata poi fatta dalla ricorrente sulla procedura tecnica di tesseramento richiesta dalla società che pertanto, a prescindere dalle eccezioni formulate, deve ritenersi formalmente corretta.

Per quanto riguarda la ricostruzione in diritto sulla durata del vincolo e quindi sull'applicabilità al caso di specie della nuova disciplina introdotta dai decreti legislativi e dalle modifiche statutarie, la difesa non ha tenuto conto di quanto contenuto nell'art. 69 dello Statuto FIPAV che così dispone: "Entrata in vigore 1. Gli artt. 10 bis e 10 ter del presente Statuto entreranno in vigore contestualmente all'entrata in vigore della disciplina di cui al D.Lvo n. 36/2021 e s.m.i. o, in ogni caso, al termine della stagione sportiva 2023-2024".

Per quanto riguarda il presente procedimento, di natura giurisdizionale, deve rilevarsi come sia con il ricorso dinanzi alla CTA che con quello dinanzi a questo Tribunale, si è cercato di introdurre motivazioni e circostanze non ammissibili.

Prevede infatti l'art. 66 lettera d) del Regolamento giurisdizionale che nel caso di istanza per lo scioglimento del vincolo, la stessa deve contenere i medesimi motivi posti a fondamento della richiesta di svincolo indicati nella lettera di messa in mora, a pena di inammissibilità



La lettera 4 ottobre inviata dal genitore dell'atleta alla società avente ad oggetto: Vincolo sportivo, riporta un primo punto relativo alla disamina dell'assunta cessazione del vincolo che, per quanto sopra detto, non è accoglibile essendo il tesseramento valido con il conseguente vincolo dell'atleta per la stagione 2023/2024.

Con un secondo punto il genitore dichiara cessato il vincolo per le vicende societarie che hanno visto la variazione della denominazione e dei codici di affiliazione. Come sopra riportato l'esame di tale aspetto esula dalla competenza del Tribunale.

Con un terzo punto viene chiesto lo svincolo per le problematiche conseguenti al mutamento dei rapporti familiari che non permetterebbero la partecipazione dell'atleta agli allenamenti della Lagaris. La richiesta per tale punto è tesa ad ottenere lo svincolo per *“agevolare gli orari di studio”* e per *“evitare particolari difficoltà che finirebbero per incidere negativamente sulle attività di studio”* e sui rapporti familiari. A ciò viene unita una vicenda che avrebbe riguardato l'allenatore allontanato per gravi motivi.

Sui punti che sembrano essere posti a base di una richiesta di svincolo per giusta causa, si rileva come il Tribunale e le CTA hanno il compito di applicare le norme dettate dalla Federazione non potendosi occupare di questioni personali dei singoli tesserati. È certo, come indicato dalla difesa che si debba tener conto delle necessità sia dei tesserati che degli associati; ciò però deve avvenire nel rispetto delle regole e non certo per valutazioni personali o per problemi familiari che travalicherebbero i compiti assegnati ai giudici. Nella fattispecie la CTA ed il Tribunale sono tenuti a valutare se i fatti posti a fondamento della richiesta di svincolo per giusta causa siano, secondo norme e giurisprudenza degli organi federali, tali da giustificare una pronuncia come richiesta. Nella fattispecie i generici elementi forniti dalla parte istante e collegati alle vicende familiari non possono certo costituire base per una pronuncia di scioglimento. Neanche la distanza, mai precisamente indicata, fra la palestra della Lagaris e l'abitazione della ricorrente, può giustificare una pronuncia di svincolo. Per gli aspetti legati all'allenatore, risulta che lo stesso è stato allontanato dalla società e sostituito con altre figure che hanno garantito gli allenamenti. Per quanto sin qui esposto le prove articolate dalla parte ricorrente non risultano ammissibili.

Il ricorso va pertanto rigettato con la conferma della decisione adottata dalla CTA. Per quanto riguarda le spese del giudizio, non avendo la società fatto ricorso alla difesa tecnica e comunque non avendo richiesto il ristoro di spese, non si provvede sulla liquidazione; fermo restando l'incameramento delle tasse versate.



PQM

Respinge il ricorso. Nulla per le spese.

Roma 05 Febbraio 2024

Il Presidente
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 06 Febbraio 2024



